



Comune di Porto Torres

Polizia Locale

Determinazione del Dirigente

N. 2022 / 2021 Data 31/08/2021

OGGETTO:

Contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19 – individuazione servizi indifferibili e differibili, con prestazione lavorativa da erogare in presenza e/o a distanza.

La sottoscritta D.ssa Maria Caterina Onida, Responsabile e Comandante della Polizia Locale nominata con decreto del Sindaco n. 19 del 03/08/2015.

PREMESSO che:

- la crisi epidemiologica da Covid-19 in corso ha imposto l'assunzione di azioni tempestive, destinate ad avere efficacia sino al termine dello stato emergenziale, che devono essere orientate alla massima uniformità e caratterizzate da coerenza di comportamenti;

- la direttiva n. 2 del 12 marzo 2020** del Presidente del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione del 12 marzo 2020 “*Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*” ha individuato il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Infatti, la presenza del personale negli uffici è stata limitata ai soli casi in cui la presenza fisica era indispensabile per lo svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e alle attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna. Sono state adottate altresì forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio;

- il D.P.C.M. 1 marzo 2020** concernente ulteriori disposizioni attuative in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'art. 4, comma 1, lett. a) ha introdotto ulteriori misure di incentivazione del lavoro agile, in particolare stabilendo che “*la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza (...) dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti (...) Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro*” ha assicurato lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81;

•**la circolare n. 2 del 1 aprile 2020** evidenziava *“in particolare si stabilisce che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con DPCM su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nella Pubblica Amministrazione”* e che primario obiettivo era quello di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e di evitare il loro spostamento. Le Amministrazioni sono state chiamate ad uno sforzo organizzativo e gestionale teso a individuare ogni idoneo strumento per superare eventuali ostacoli rispetto al pieno utilizzo della modalità operativa dello *smart working*;

•**la direttiva n. 3 del 4 maggio 2020** ha evidenziato la necessità che le Pubbliche Amministrazioni continuando a garantire l'attività amministrativa, hanno potuto rivedere le attività indifferibili, ampliando il numero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all'immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative. In coerenza con le misure necessarie volte ad assicurare la ripresa, tra i procedimenti amministrativi da considerare urgenti, rientrano quelli connessi alla immediata ripresa delle citate attività produttive, industriali e commerciali rispetto alle quali le Pubbliche Amministrazioni, per quanto di competenza, ricevono e danno seguito alle istanze e alle segnalazioni dei privati;

•**il D.L. 19 maggio 2020, n. 34**, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante: *Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, è intervenuto in particolare all'art. 263 (*Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile*) e dispone che le Pubbliche Amministrazioni adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lett. a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lett. b), del medesimo art. 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;

•**il DPCM 11 giugno 2020** recante *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, all'art. 3, comma 5, ha previsto *“che nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei propri dipendenti con le modalità di cui all'articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, le pubbliche amministrazioni assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità”*;

•**la Legge 17 giugno 2021, n. 87, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19**, ha abrogato il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 intervenuto sulla disciplina dello smartworking nella P.A., con assorbimento delle relative disposizioni nel testo del Decreto Riaperture convertito in Legge, prevedendo che le Amministrazioni Pubbliche, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi (ove previsti), fino al 31 dicembre 2021, organizzano il

lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione de servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando lo smartworking con le misure semplificate di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 87, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27) – pertanto prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81 - e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente

CONSIDERATO che la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 evidenzia l'importanza del dettato normativo del richiamato art. 263 del D.L. 34/2020 convertito dalla legge 77/2020, in cui gli elementi di maggior rilievo sono:

- la presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute indifferibili
- il superamento dell'istituto dell'esenzione dal servizio.

PRESO ATTO che dal 19 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, viene superata, attraverso il meccanismo della deroga, la previsione dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del richiamato D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che limitava, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, la presenza, negli uffici pubblici, alle sole attività indifferibili e urgenti. La disposizione consente quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito alle attività indifferibili ed urgenti, ferma restando la necessità, per le stesse amministrazioni, di aggiornare ed implementare la mappatura di quelle attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano essere svolte in modalità agile con l'individuazione del personale da assegnare alle stesse, anche ai fini del raggiungimento dell'obiettivo segnato dalla norma, volto ad applicare il lavoro agile, pur sempre con le modalità semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle suddette attività. Non sarà più possibile, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, esentare dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile;

CONSIDERATO che in data 24 luglio 2020 è stato sottoscritto tra il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali il protocollo quadro “Rientro in sicurezza”, validato dal Comitato tecnico-scientifico, organismo a supporto del Capo Dipartimento della Protezione civile per l'emergenza Covid-19, per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all'emergenza sanitaria da Covid-19, a cui le singole amministrazioni dovranno adeguarsi, ferme restando le specifiche disposizioni adottate nel rispetto della propria autonomia, esercitabile anche attraverso l'adozione di protocolli di sicurezza specifici;

CONSIDERATO che il percorso in atto di “ripartenza” del sistema-Paese non può prescindere dalla definizione di rigorosi percorsi che associno il previsto ritorno alla normalità con l'esigenza di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei dipendenti. E' perciò necessario che le amministrazioni diano corso ad un processo di analisi e di individuazione di misure di gestione del rischio attraverso un modello idoneo a garantire le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro in presenza del personale.

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al al 15 ottobre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 con la quale è prorogato, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020, recante “*Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale del 28 ottobre 2020, n.268, così come prorogato dal decreto 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n.323 del 31 dicembre 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 di proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale , Serie Generale del 20 gennaio 2021, n.15;

VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 20 gennaio 2021 che proroga al 30 aprile 2021 e, conferma per tutta la durata dello stato emergenziale, così come prorogata dalla citata delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021, le misure adottate con il citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 19 ottobre 2020;

CONSIDERATO che sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa;

VISTA la nota del 20 aprile 2021, prot. 6616, con cui il Capo di Gabinetto del Ministro della salute ha trasmesso la nota in pari data con la quale il Ministro della salute ha inviato l'estratto del verbale del 20 aprile 2021 del Comitato tecnico-scientifico e ha chiesto di considerare un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;

CONSIDERATO che nel citato verbale del Comitato tecnico-scientifico del 20 aprile 2021 lo stesso Comitato ha ritenuto che esistano oggettive condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale e ha suggerito di estendere il mantenimento di dette misure almeno fino al 31 luglio 2021;

VISTO il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 175 del 23 luglio 2021, che proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 art. 1, comma 1: *"... le amministrazioni..., fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi,... e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini ed imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente."*;

CONSIDERATA la necessità di modificare le modalità atte a garantire, in relazione alla durata e all'evolversi della situazione epidemiologica, l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza, così come previsto dall'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77;

CONSIDERATO che:

- la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
- sebbene le misure finora adottate abbiano permesso un controllo efficace dell'infezione, l'esame dei dati epidemiologici dimostra che persiste una trasmissione diffusa del virus e che pertanto l'emergenza non può ritenersi conclusa;
- nel verbale del Comitato tecnico scientifico del 12 gennaio 2021 lo stesso Comitato ha ritenuto che esistano oggettive condizioni per il mantenimento delle misure contenitive e precauzionali adottate con la normativa emergenziale;
- l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario ed urgente intraprese, al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio nazionale;

CONSIDERATA comunque, la possibilità per il il Comune, in ragione della gestione dell'emergenza COVID-19, ed in ragione delle mutate condizione di evoluzione epidemiologica del virus, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge 87/90, procedere a prevedere una maggiore presenza del personale negli uffici, permanendo comunque la presenza di una percentuale di lavoro agile;

CONSIDERATO che a tal fine ciascun Dirigente procede all'individuazione dei servizi da erogare in presenza o che possono essere erogati a distanza in modalità lavoro agile;

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni dirigenziali:

- 10 agosto 2020, n.1641 con validità fino al 15 ottobre 2020;
- 15 dicembre 2020, n.2824 con validità dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020;
- 19 febbraio 2021, n.433 con validità dal 01 gennaio 2021 al 30 aprile 2021
- 19 maggio 2021, n.1173 con validità dal 01 maggio 2021 al 31 dicembre 2021
- 09 luglio 2021, n.1639 con validità dal 12 luglio 2021 al 31 dicembre 2021

aventi ad oggetto l'individuazione dei *servizi indifferibili e differibili, con prestazione lavorativa da erogare in presenza e/o a distanza*” relativamente all'Area organizzativa di propria competenza;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, a decorrere dal 01 settembre 2021 sino al 31/12/2021, salvo ulteriori evoluzioni e normative e di fatto, dall'attuale emergenza epidemiologica quanto segue:

1) per il proprio ambito funzionale di competenza, si dispone che per il servizio sotto elencato la modalità di prestazione lavorativa sia erogata prevalentemente in presenza, disponendo l'erogazione in modalità LAE per una giornata alla settimana, nello specifico il giovedì:

• **Servizio Commercio e Polizia Amministrativa**

- Bo Barbara

2) il Dirigente e/o il Responsabile del Servizio effettuerà il monitoraggio sullo svolgimento del lavoro agile in relazione alla tipologia di attività che viene svolta da ciascun lavoratore, i cui esiti saranno comunicati a ciascun dipendente. Il monitoraggio è altresì necessario ai fini della verifica del mantenimento della prestazione lavorativa in parte in modalità “agile”;

3) in tutti i casi in cui sia necessaria la presenza del dipendente, ognuno dovrà essere obbligatoriamente essere dotato ed utilizzare i DPI necessari per ogni attività/servizio/procedimento;

4) di riservarsi l'adozione di eventuali ulteriori misure qualora venissero alterate la funzionalità e continuità dei servizi comunali, nonché la modifica di quanto sopra in relazione al mutare delle esigenze emergenziali;

5) di disporre che tutti i dipendenti sopraindicati, in caso di presenza in ufficio, dovranno obbligatoriamente utilizzare i DPI necessari per ogni attività svolta;

6) di trasmettere copia del presente provvedimento al dipendente dell'Area in indirizzo e al servizio personale per gli adempimenti di competenza;

7) di disporre la registrazione del presente atto nel registro unico delle determinazioni dell'ente e la conseguente pubblicazione all'albo pretorio.

Il Comandante della Polizia Locale
(Dott.ssa Maria Caterina Onida)